

Con il decreto del Ri-Fare è cambiato il modello 730

Quali novità sono state introdotte in materia di compilazione del modello 730 dalla conversione in legge del Decreto Fare?

La legge 98 del 9 agosto scorso ha convertito in legge il d.l. del 21 giugno u.s., il cosiddetto «Decreto del fare», introducendo novità in materia di assistenza fiscale relativamente alla compilazione ed invio del modello 730, così come precisato dalla circolare Agenzia delle Entrate 28/E del 22 agosto u.s.

La redazione di questo modello partiva dal presupposto dell'esistenza del sostituto d'imposta il quale si preoccupava di procedere al pagamento delle imposte dovute dal contribuente, trattenendole dalla busta paga o dalla pensione, o al rimborso dell'eventuale credito pagato in busta paga o nell'erogazione della pensione, trattenendo tale importo da quanto dovuto all'erario. L'assenza di tale soggetto rendeva impraticabile la possibilità di compilazione del dichiarativo fiscale in quanto veniva a mancare il soggetto che materialmente si sarebbe occupato del rimborso del credito o del pagamento del debito. Il contribuente doveva procedere alla redazione del modello ex 740 e nel caso in cui si fosse evidenziato un credito, oltre all'eventuale utilizzo in compensazione per il pagamento di altre imposte, poteva rimandarlo al dichiarativo fiscale dell'anno successivo per l'ottenimento del suo rimborso.

Ebbene, l'articolo 51bis della recente legge ha esteso la possibilità di procedere alla

redazione del modello 730 anche in assenza del sostituto d'imposta; ovviamente, dall'elaborazione dello stesso potranno emergere una posizione di debito o di credito.

Nel primo caso (art. 51bis, c. 2) il soggetto che presta l'assistenza fiscale consegnerà al contribuente, entro 10 giorni dalla scadenza, il modello F24 per il pagamento delle imposte o, in alternativa, provvederà al versamento utilizzando i normali canali telematici resi disponibili dall'Agenzia delle Entrate.

Il comma numero 3 regola il secondo caso, quello che da sempre rende il modello 730 particolarmente appetibile al contribuente, stabilendo che il rimborso sarà erogato direttamente dall'amministrazione finanziaria sulla base delle risultanze finali del modello dichiarativo fiscale.

Il comma 4 stabilisce che entro il 30 settembre prossimo solo i contribuenti a credito d'imposta che non hanno compilato il modello 730 (redditi 2012) per mancanza del sostituto d'imposta possono procedere alla sua compilazione allo scopo di ottenere il rimborso di quanto spettante. Per procedere in tal senso il contribuente dovrà compilare il modello 730 redditi 2012 tradizionale, con l'avvertenza di indicare il codice 1 (situazioni particolari) nel frontespizio.

Nel rispetto della normativa vigente l'amministrazione finanziaria non procederà a

rimborsi inferiori ai 13 euro: tale credito non si «perde», potrà essere utilizzato in compensazione per il pagamento di altre imposte. Il contribuente, per il modello relativo all'anno 2012 ma anche per quelli a seguire può chiedere l'erogazione del rimborso del credito d'imposta spettante procedendo alla compilazione di apposito modello reperibile presso qualunque ufficio dell'Agenzia delle Entrate, o sul sito www.agenzia-entrate.gov.it secondo il percorso: cosa devi fare >richiedere >rimborsi >accredito rimborsi su conto corrente. Il modello una volta compilato - comprensivo di codice Iban - può essere consegnato a un qualunque ufficio dell'Agenzia delle Entrate oppure, in alternativa, il contribuente potrà procedere alla sua compilazione e invio tramite il sito dell'Agenzia delle Entrate stesso. Nel caso in cui il contribuente non comunicasse, nel rispetto delle modalità descritte, alcun codice Iban per l'accredito di quanto a lui spettante, l'Agenzia delle Entrate procederà ad effettuare il rimborso nel rispetto di quanto previsto dal decreto ministeriale del 29-12-2000 che stabilisce l'utilizzo del servizio postale.

E' bene sottolineare che la compilazione del modello di cui sopra è indispensabile per i rimborsi per l'anno 2012, ma anche per i seguenti.

dott. Stefano Martini
commercialista

DIVORZIO

Casa cointestata? Appartiene sempre a entrambi

Ho deciso di separarmi, siamo in separazione dei beni, l'unico bene in comune è la casa. Per acquistarla abbiamo fatto un mutuo che ho pagato soltanto io con soldi provenienti dal mio conto corrente personale. Posso chiedere al giudice di imporre all'ex di restituirmi quanto ho pagato o darmi la sua metà?

Giova chiarire che l'immobile, essendo stato cointestato ad entrambi i coniugi, appartiene, a tutti gli effetti, ad ognuno dei coniugi in parti uguali e a nulla rileva che sia stato pagato con denari di uno solo dei due.

Agire - dopo il giudizio di separazione personale dei coniugi - in via ordinaria per richiedere la restituzione delle somme corrisposte per il pagamento dell'immobile è certamente sconsigliabile in quanto questa pretesa potrebbe essere agevolmente superata dalla controparte eccependo che il pagamento delle rate di mutuo per l'intero costituiva una donazione indiretta e pertanto nulla deve essere restituito. Non resta che dividere l'immobile secondo le norme generali in via amichevole o in giudizio autonomo da quello di separazione.

avv. Emanuela Rossetti

LAVORO / 1

La legge permette di avere due contratti

Il nostro ordinamento pone dei limiti al doppio lavoro?

L'ordinamento non contempla alcuna disposizione che vieti espressamente la stipula di un altro contratto di lavoro da parte di un lavoratore che abbia in essere un rapporto lavorativo con altro datore di lavoro. L'ammissibilità contestuale di più contratti di lavoro incontra un limite esclusivamente nella compatibilità dei diversi rapporti nel senso di una mancanza di frapponibilità di ostacoli alla legittima esecuzione dei diversi impegni contrattuali.

Si deve aggiungere che, in relazione ai profili inerenti l'orario lavorativo complessivamente svolto dal lavoratore, il Ministero del lavoro, con circolare 8 del 3-3-2005, ha precisato che: «(...) il lavoratore ha diritto al riposo giornaliero anche qualora sia titolare di più rapporti di lavoro. Peraltro, poiché non esiste alcun divieto ad essere titolari di più rapporti di lavoro non incompatibili, il lavoratore ha l'onere di comunicare ai datori di lavoro l'ammontare delle ore in cui può prestare la propria attività lavorativa nel rispetto dei limiti indicati e fornire ogni altra informazione utile in tal senso».

avv. Emanuela Rossetti

LAVORO / 2

Padrone correo se il dirigente fa mobbing

E' vero che il datore di lavoro risponde del comportamento mobbizzante del dipendente ai danni di altro dipendente?

La Suprema Corte di Cassazione ha stabilito con la sentenza n. 18093/2013 che «integra la nozione di mobbing la condotta del datore di lavoro protratta nel tempo e consistente nel compimento di una pluralità di atti (giuridici oppure meramente materiali) diretti alla persecuzione od all'emarginazione del dipendente, di cui viene lesa la sfera professionale o personale, intesa nella pluralità delle sue espressioni (sessuale, morale, psicologica o fisica)».

L'aspetto interessante che caratterizza questa decisione in tema di mobbing sul lavoro è che se la condotta di mobbing proviene da un altro dipendente posto in posizione di supremazia gerarchica rispetto alla vittima ciò non vale ad escludere la responsabilità del datore di lavoro ove questi sia rimasto indifferente o colpevole per non essere intervenuto nella rimozione del fatto lesivo per il dipendente.

avv. Paola Sculco